



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 213

Data 28/05/2025

OGGETTO: AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA, AMBIENTE E MOBILITA'. SETTORE VERDE URBANO E TERRITORIALE. REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI. PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BRESCIA E L'ASSOCIAZIONE A.S.D. I BESCIANI RUGBY F.C. SEDE DI BRESCIA IN COLLABORAZIONE CON "CONSORZIO PROPRIETARI PER LA GESTIONE DI COMPLESSI COMMERCIALI" PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO FLAMINIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO GRATUITO CHE PREVEDE ATTIVITA' DI MINI RUGBY EDUCATIVO RIVOLTO AI BAMBINI/E DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI CITTA' E PROVINCIA PER ALFABETIZZAZIONE AL RUGBY. PERIODO 2025-2027.

L'anno 2025, addi ventotto del mese di Maggio alle ore 14:40 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTA
CASTELLETTI LAURA	Sindaca	Si
MANZONI FEDERICO	Vicesindaco	Si
BIANCHI CAMILLA	Assessora	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	--
FENAROLI MARCO	Assessore	Si
FRATTINI ANNA	Assessora	Si
GARZA MARCO	Assessore	--
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
POLI ANDREA	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessora	Si

Presiede la Sindaca Laura Castelletti

Partecipa il vice Segretario Generale Dott.ssa M. Maddalena Sanna

Premesso:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nell'ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;

Dato atto che, con nota del 18.11.2024 P.G. n. 382090, l'associazione A.S.D. I Bresciani Rugby F.C. in collaborazione con Consorzio Proprietari per la gestione di complessi commerciali ha presentato una proposta di collaborazione per la valorizzazione del parco "Flaminia" mediante la realizzazione di un progetto gratuito per le famiglie che prevede attività di minirugby educativo finalizzato al reclutamento di bambini/e delle scuole primarie di città e provincia al fine di fornire elementi di base del gioco del rugby per il periodo 2025-2027;

Atteso che, tramite la realizzazione del progetto, si intende promuovere oltre alla cura dei beni comuni anche la partecipazione diffusa e l'animazione di comunità, l'attenzione alla marginalità e al disagio giovanile;

Considerato:

- che i soggetti proponenti sopra citati possono identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1 lett. c), del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016;
- che il progetto proposto può essere qualificato quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale;
- che le attività previste nell'ambito del progetto sopra citato, come meglio specificate agli artt. 1 e 3 del patto di collaborazione, risultano coerenti con le azioni e gli

interventi di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) "cura costante e continuativa", lett. d) "gestione condivisa costante e continuativa";

Dato atto che la realizzazione delle attività o interventi previsti nel patto non può essere in contrasto con la fruizione collettiva del bene, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del citato Regolamento comunale;

Considerato che la cura condivisa e collettiva dei beni comuni, realizzata mediante il suddetto patto, può definirsi attività di utilità per la socializzazione e la promozione umana nell'ambito del territorio cittadino e può contribuire al perseguimento di uno dei fini propri del Comune, così come definiti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero quello di promuovere lo sviluppo della comunità locale;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta della citata Associazione, a mezzo della sottoscrizione dell'allegato patto di collaborazione, riguardante aree di proprietà del Comune di Brescia;

Specificato che il presente provvedimento, unitamente allo schema di patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione di cui sopra, sarà oggetto di pubblicazione sul sito Internet del Comune di Brescia ed all'Albo pretorio online per 7 giorni, anche al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi e apporti;

Ritenuto di individuare nel dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale il soggetto delegato alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 22.5.2025 dal Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti consequenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di patto di collaborazione con l'associazione A.S.D. I Bresciani Rugby F.C. sede di Brescia, in collaborazione con Consorzio Proprietari per la gestione di complessi commerciali, per la valorizzazione del parco "Flaminia" mediante la realizzazione di un progetto gratuito per le famiglie che prevede attività di minirugby educativo finalizzato al reclutamento dei bambini/e delle scuole primarie di città e provincia per alfabetizzazione del gioco del rugby, periodo 2025-2027, come da testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- b) di dare atto che il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il Patto, o ridurne la durata, per motivate ragioni di pubblico interesse, anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione alla citata Associazione con preavviso di almeno 30 giorni;
- c) di pubblicare lo schema di patto sul sito Internet ed all'Albo pretorio online del Comune di Brescia per 7 giorni, dando atto che sarà seguita la procedura di cui all'art. 10 del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
- d) di dare inoltre atto che il patto in oggetto, previa sottoscrizione, ha decorrenza dalla sottoscrizione sino al 31.12.2027 e potrà essere rinnovato previo nuovo accordo espresso tra le parti;
- e) di individuare nel dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale, la persona delegata alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;
- f) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sez. Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- g) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- h) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

PATTO DI COLLABORAZIONE

tra il Comune di Brescia - Settore Verde, urbano e territoriale - e l'Associazione A.S.D. I Bresciani Rugby F.C., - sede di Brescia in collaborazione con "Consorzio Proprietari per la gestione di complessi commerciali" gestore del parco per la valorizzazione del Parco "Flaminia" mediante lo svolgimento dell'attività di minirugby educativo finalizzato al reclutamento dei bambini/e delle scuole primarie di città e provincia per alfabetizzazione al rugby Anni 2025-2027.

**tra
COMUNE DI BRESCIA**

(di seguito anche "Ente"), nella persona del dott. Agr. Graziano Lazzaroni, non in proprio ma in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale nonché Responsabile Unico del Procedimento, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale di Piazza della Loggia n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

**e
A.S.D. I BRESCIANI RUGBY F.C.**

(di seguito anche "Associazione/Attuatore/soggetto attuatore"), presidente pro-tempore xxxxx domiciliato per le funzioni presso la sede xxxxxxxxxxxx

Codice fiscale 98152010173

Consorzio Proprietari per la gestione di complessi commerciali

(di seguito anche "Società"), legale rappresentante xxxxx domiciliato presso xxxxxxxx

Premesso:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art 3 del d.lgs. n. 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa

- dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;
- che, in data 18/11/2024 con nota n. 382090/2024 P.G., l'Associazione A.S.D: I Bresciani Rugby F.C. ha presentato una richiesta di sottoscrizione di Patto di collaborazione per la valorizzazione del parco Flaminia mediante la realizzazione di un progetto di attività gratuita per le famiglie di mini rugby educativo, finalizzato al reclutamento dei bambini/e delle scuole primarie di città e provincia per alfabetizzazione al rugby presso i parco del Centro Flaminia;
 - che i soggetti proponenti sopra citati possono identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento Comunale sopra richiamato;
 - che il progetto sopra richiamato può essere qualificato quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto regolamento comunale, da attuare mediante la predisposizione e sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto regolamento comunale;
 - che al progetto partecipano i bambini delle scuole primarie attraverso il gioco del rugby che si terrà nel parco del centro Flaminia, meglio identificato dalla cartografia allegata, nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 15,00 alle ore 17,00 per il periodo compreso tra settembre e giugno, in concomitanza con l'anno scolastico, con il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - osservanza delle regole;
 - lealtà e solidarietà;
 - sostegno reciproco;
 - rispetto dei compagni e degli avversari;
 - autodisciplina e inclusione sociali.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto, obiettivi ed azioni del Patto di Collaborazione

1. Il presente patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Brescia, Settore Verde urbano e territoriale e l'Associazione A:S:D: I Bresciani Rugby F.C., costituiti dai soggetti sopra indicati, per la valorizzazione del parco Flaminia mediante lo svolgimento di attività di minirugby educativo destinato a bambini/e delle scuole primarie di città e provincia per alfabetizzazione del gioco del rugby.
2. Le attività dovranno svolgersi attraverso una programmazione dei singoli interventi da condividere, sia nelle tempistiche che nelle modalità operative, con l'ente e richiedendo le relative autorizzazioni ove necessarie.
3. L'intento è di far conoscere il gioco del rugby, la sua storia, le sue tradizioni, la sua educatività ai bambini della

scuola primaria, cosicché ogni bambino interessato a conoscere il gioco, possa aderire al "Progetto rugby" senza alcun esborso da parte delle famiglie. Il progetto si sviluppa in tre fasi: alfabetizzazione al rugby, reclutamento e verifica.

Art. 2 - Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

1. Il presente patto di collaborazione avrà una durata triennale, decorrenti dalla data di firma del presente atto, con possibilità di rinnovo da stabilire previo nuovo accordo tra le parti. È vietato il rinnovo tacito del Patto.
2. È onere del soggetto attuatore dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.
3. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, l'Attuatore si impegna a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.
4. L'Ente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 30 giorni.
5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:
 - a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 78 del 28.7.2016;
 - b) la cura e la gestione delle attività da parte di soggetto attuatore diverso rispetto a quello firmatario del presente Patto.
6. Parimenti il soggetto attuatore ha facoltà di recedere dal presente Patto previo preavviso di almeno 30 giorni.
7. Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita il soggetto attuatore non potrà richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo.
8. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste da parte di altri soggetti deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione comunale. I predetti soggetti, così come singole cittadine e singoli cittadini, potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:
 - a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
 - b) per l'inosservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopra richiamato;
 - c) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica am-

ministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Art. 3 – Modalità d'azione, reciproci compiti e impegni

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, con particolare attenzione alla fruibilità in sicurezza dell'area verde.
2. L'Associazione "I Bresciani Rugby" si impegna a:
 - a) comunicare al Comune il calendario delle attività previste;
 - b) svolgere le attività nel rispetto della sicurezza degli allievi e degli utenti che frequentano il parco (è necessaria una RTC/RCO);
 - c) garantire lo svolgimento di attività di mini rugby presidiando il parco con il coinvolgimento delle realtà giovanili del quartiere.
3. Il Consorzio proprietari per la gestione di complessi commerciali si impegna:
 - a) mettere a disposizione dell'Associazione i locali interni per l'utilizzo degli spogliatoi e dei servizi igienici e la manutenzione del prato.

Art. 4 – Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani

Il patto si pone come obiettivo l'insegnamento alle giovani generazioni l'osservanza delle regole, la lealtà, la solidarietà, il sostegno reciproco, il rispetto dei compagni e degli avversari, l'autodisciplina e l'inclusione sociale.

Art. 5 – Strumenti di coordinamento

Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione del Patto, l'Associazione individuerà al proprio interno un unico referente (supervisore) ed un eventuale sostituto, che si interfacerà con l'Ente. In capo al supervisore sussiste l'obbligo di verificare il rispetto degli oneri legati alla sicurezza dei propri operatori nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto.

Art. 6 – Responsabilità, danni e garanzie

1. L'Associazione risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. L'Ente è sollevato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

2. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto e prima dell'avvio dell'attività, l'Associazione, a propria cura e spese, dovrà presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 7 - Pubblicità, monitoraggio e rendicontazione

1. Dopo l'approvazione del presente Patto da parte della Giunta comunale, allo stesso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Brescia per 7 (sette) giorni ed all'albo pretorio online anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti, come disciplinato all'art. 10 del Regolamento comunale sopra richiamato.
2. Sarà data pubblicità del patto a mezzo di idoneo strumento divulgativo (conferenza stampa, comunicato ecc.).
3. Durante l'intera durata di validità del presente Patto, l'Ente verificherà la correttezza delle attività previste ed eseguite nell'ambito del presente accordo. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai principi generali sanciti dall'art 19, comma 3, del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Art. 8 - Controversie

1. Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse, attraverso forme di conciliazione con il Dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale.
2. Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Brescia.

Art. 9 - Modifiche agli interventi concordati

Eventuali modifiche agli interventi dovranno essere validate dal Comune e formalizzati tra le parti con nota scritta in appendice al presente accordo.

Art. 10 - Trattamento dei dati e informativa Privacy

Nell'ambito dell'esecuzione del presente Patto, le Parti provvedono al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Nello specifico si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per

quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it;

- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it;
- il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la SI.net Servizi Informatici Srl, con sede a Milano in corso Magenta n. 46;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia;
- i dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi;
- il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto;
- il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo legale;
- in relazione a specifiche situazioni in cui non si verifichino le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
- il trattamento dei dati è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
- in relazione a specifiche situazioni in cui non si verifichino le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
- gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali.

Vengono trattate le seguenti categorie di dati:

- categoria: dati identificativi delle persone (es: nome, cognome, data e luogo di nascita, CF);
- finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- categoria: dati bancari/patrimoniali/finanziari/economici;
- finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: Anac, Osservatorio Regionale, Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate, Provincia, Uffici giudiziari, Istituti previdenziali, assicurativi e del lavoro;

- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti e, comunque, al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione:
 - può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio;
 - può comportare il rigetto dell'istanza presentata;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg. UE 2016/679;
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

Art. 11 - Oneri fiscali e di registrazione

1. Il presente Patto è soggetto dall'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972.
2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12 - Disposizioni conclusive

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Graziano Lazzaroni dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale del Comune di Brescia.
2. Il presente Patto di collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta dal soggetto attuatore non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune né di committenza dal Comune al soggetto attuatore.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, si rimanda al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, e alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Allegati: progetto e cartografia

Brescia, li.....

Per il Comune di Brescia

Il Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale
Dott. Agr. Graziano Lazzaroni

Per l'Associazione

Il Legale rappresentante
xxxx

Per il Consorzio Proprietari per la gestione di complessi commerciali

L'amministratore delegato
xxxxx
